

NOTIZIARIO

n.

5

2024

IL DECRETO ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

Analisi delle misure previste

CERTIFICAZIONE UNICA 2024 E NOVITA'

Analisi delle novità previste, con particolare focus su chi è obbligato all'invio delle CU, quali sono le scadenze e le modalità di trasmissione del modello

NOTIZIE FLASH**FATTURE ELETTRONICHE: NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DAL 1° FEBBRAIO 2024**

Dal 1° febbraio 2024 sarà operativa la versione 1.8 delle specifiche tecniche sui tracciati Xml delle e-fatture tra privati, rilasciata il 12 dicembre 2023.

L'aggiornamento dell'allegato A, di cui si tratta, è volto a:

- ◆ introdurre la nuova codifica facoltativa del blocco "AltriDatiGestionali", utile ai **produttori agricoli in regime speciale** per la gestione automatica della liquidazione IVA;
- ◆ **introdurre il controllo 00477 per lo scarto di fatture con dichiarazione d'intento invalidata;**
- ◆ integrare la descrizione dell'IdPaese nei DatiAnagrafici del CedentePrestatore,
- ◆ **aggiornare le indicazioni per l'utilizzo del TD28** per operazioni verso e da soggetti identificati in Italia ma non stabiliti.

IMMOBILE CON RISERVA DI PROPRIETÀ: ACQUISTO IN ZONA ZES

Con Risposta a interpello n. 23 del 29 gennaio le Entrate chiariscono la spettanza del **credito di imposta per le ZES zone economiche speciali per l'acquisto di immobile con patto di riservato dominio, ossia riserva di proprietà.**

Ai fini del credito d'imposta nell'ambito delle ZES, del caso di specie, **l'investimento descritto, al verificarsi di tutte le condizioni stabilite da tale disciplina agevolativa deve considerarsi realizzato, secondo quanto dichiarato dall'Istante, nel corso del 2023, cioè nell'anno entro il quale viene sottoscritto il contratto di acquisto dell'immobile con riserva di proprietà.**

BAR E TAVOLA FREDDA MENSA UNIVERSITARIA: IVA APPLICABILE

Con la risposta a interpello n. 19 del 26 gennaio, le Entrate rispondono alla **richiesta di chiarimenti di un gestore di servizio bar e tavola fredda** in concessione presso un'Università, **che intende avviare la somministrazione piatti caldi, anche nei confronti degli studenti titolari di badge universitario** con servizio mensa agevolato.

Il badge determinerà la quota pasto a loro carico, fatta eccezione per gli utenti con "pasto gratuito", il cui costo sarà sostenuto interamente dall'università.

Il gestore chiede **se può applicare ai prodotti venduti l'iva agevolata nella misura del 4%**, ad eccezione delle somministrazioni erogate tramite i buoni pasto che scontano l'iva al 10%.

Le Entrate specificano che **per il servizio di tavola fredda ovvero:**

- ◆ caffetteria
- ◆ bevande analcoliche,
- ◆ panini, tramezzini, toast e piatti freddi,

oggettivamente diversi dalle prestazioni delle mense universitarie, **l'istante dovrà applicare l'aliquota Iva del 10%.**

Diversamente, la somministrazione di piatti caldi rivolta a tutti, anche agli studenti titolari di badge universitario, **potrà beneficiare dell'aliquota Iva al 4%** in linea con quanto indicato nel citato punto 37 della Tabella A allegata al decreto Iva.

RIVALSA IN CASO DI ERRATO REVERSE CHARGE E IVA IN PRO-RATA

Con Risposta n. 20 del 26 gennaio, le Entrate chiariscono come recuperare l'IVA corrisposta a titolo di rivalsa in presenza di un pro-rata di indetraibilità (articolo 60, ultimo comma, del DPR n. 633 del 1972) nel caso di errata applicazione dell'inversione contabile.

In base a quanto disposto dall'articolo 60, ultimo comma, del decreto IVA, una volta effettuato il pagamento dell'IVA addebitata in via di rivalsa dal prestatore tramite emissione di una fattura, ex articolo 26, comma 1, del decreto IVA, per ciascun periodo d'imposta oggetto di accertamento, nella quale richiamare ogni fattura oggetto di integrazione, l'istante potrà esercitare il diritto alla detrazione della medesima alle condizioni esistenti al momento di effettuazione delle originarie operazioni, ossia applicando all'IVA addebitata in rivalsa il pro-rata di indetraibilità relativo a ciascun periodo d'imposta oggetto di accertamento (2015, 2016, 2017), e non anche la percentuale applicabile nel periodo d'imposta di corresponsione dell'IVA di rivalsa.

REGISTRO NAZIONALE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE: NUOVO REGOLAMENTO

Approvato con provvedimento del 29 gennaio 2024 una nuova versione del Regolamento che disciplina **la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** ai sensi dell'art. 11, Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.

La nuova versione è in vigore dal 29 gennaio 2024 e **contiene l'elenco delle attività sportive riconosciute dal CONI e dal CIP.**

Il nuovo Regolamento specifica, oltre alle modalità di iscrizione e ai requisiti necessari anche:

- ◆ la procedura per il riconoscimento da parte del Dipartimento per lo Sport della natura sportiva delle attività non rientranti tra quelle svolte nell'ambito degli Organismi Sportivi riconosciuti dal Coni o dal Cip (art. 6, comma 2)
- ◆ la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica per le Associazioni sportive dilettantistiche (art. 11)

Qui il modello per la **richiesta di riconoscimento** della **natura sportiva** delle attività svolte e la procedura definiti dal Regolamento.

COLLABORATORI SPORTIVI: CONTRIBUTI 2024 – SOSPESA LA SCADENZA DEL LUL

È stata pubblicata il 29 gennaio 2024 la circolare INPS 24/2024 con i dettagli sui **contributi previdenziali dovuti per il 2024 dagli iscritti alla Gestione separata INPS**.

In particolare, l'istituto comunica che:

- ◆ per i co.co.co. sportivi e i collaboratori amministrativo gestionali nelle ASD-SSD, non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria o non titolari di pensione diretta l'aliquota contributiva IVS è pari al 25%, cui si somma l'aliquota del 2,03% per le prestazioni assistenziali come per maternità, malattia, ANF e DIS-COLL.
- ◆ Per i collaboratori già assicurati presso altre gestioni o pensionati invece l'aliquota previdenziale applicabile è pari al 24%

Si ricorda che **la contribuzione è dovuta al superamento dell'importo di compenso pari a 5.000 euro annui**.

Attenzione va posta anche al fatto che il D.lgs. 36/2021 prevede uno speciale regime transitorio **fino al 31 dicembre 2027, per cui la contribuzione dovuta si calcola sul 50% dell'imponibile contributivo**.

Il massimale di reddito 2024 soggetto a contribuzione è fissato a 119.650 euro.

Si segnala, inoltre, una **novità dell'ultima ora: l'ispettorato del lavoro** ha emanato, il 30 gennaio 2024, la circolare 1 2024 **che sospende la scadenza di iscrizione al LUL dei collaboratori per i rapporti iniziati nel 2023, in attesa dell'emanazione di un provvedimento specifico**.

Si ricorda che il D.lgs. 36/2021 e ss.mm.ii., prevedeva che l'obbligo di iscrizione dei collaboratori nel libro unico del lavoro, **debba essere adempiuto, entro 30 giorni**:

- ◆ dalla fine di ciascun anno di riferimento (es. 30 gennaio 2024 per il 2023)
- ◆ dalla fine del contratto, se anteriore,

con le modalità tradizionali in via telematica oppure all'interno di una apposita sezione del **Registro delle attività sportive dilettantistiche**. Questa sezione, però, non risulta attiva per cui è ancora necessario seguire la procedura ordinaria.

IL DECRETO ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

Con il c.d. Dlgs “Adempimenti e Semplificazioni”¹, **in vigore dal 13.01.2024**, vengono introdotte una serie di **semplificazioni** per i contribuenti, tra cui:

- ◆ modifiche al **calendario delle dichiarazioni**;
- ◆ **precompilata** ancora più semplice ed estesa ai titolari di partita Iva;
- ◆ modelli **dichiarativi** più **snelli**;
- ◆ più tempo per i **versamenti rateali**;
- ◆ **pausa** dagli **invii dell’Agenzia** delle entrate nei mesi di agosto e dicembre.

Di seguito esaminiamo le misure previste.

IL DECRETO ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI	
PREMESSA	<p>Il “Decreto Adempimenti e semplificazioni” in attuazione dei principi della c.d. “Legge delega per la riforma fiscale”², introduce una serie di disposizioni finalizzate a razionalizzare e semplificare le norme in materia di adempimenti tributari.</p> <p>Il testo normativo è composto da 27 articoli e contiene moltissime novità in materia fiscale, tendenzialmente orientate a semplificare gli obblighi dichiarativi dei contribuenti e dei sostituti d’imposta e a riorganizzare le scadenze dei pagamenti e degli adempimenti.</p>
DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA	<p>Viene istituita una dichiarazione dei redditi “semplificata”, per i lavoratori dipendenti e i pensionati. In via sperimentale a partire dal 2024 viene previsto che tutte le informazioni utili alla predisposizione della dichiarazione già in possesso dell’Agenzia siano rese disponibili ai contribuenti nell’area riservata, in modo analitico e con un percorso di visualizzazione semplificato e guidato.</p> <p> I dati confermati o modificati confluiranno automaticamente in dichiarazione.</p> <p>In particolare, è previsto che il controllo del contribuente sia effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non più sui campi del modello dichiarativo,

¹ Si tratta del [D.lgs. n. 1/2024](#) decreto “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, pubblicato il 12.01.2024 in G.U. in vigore dal 13.01.2024,

² Legge 111/2023.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ facendo accesso diretto nell'area riservata del sito dell'Agenzia. I dati che vengono così confermati/modificati (tramite "percorso semplificato e guidato") sono, quindi, riportati automaticamente nei campi corrispondenti della dichiarazione precompilata (che prende il nome di "dichiarazione semplificata"), che il contribuente può presentare direttamente in via telematica. <p>Dal 2025, in via progressiva, dette informazioni saranno rese disponibili anche per il tramite degli intermediari abilitati incaricati, che possono confermarli/modificarli ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi.</p> <p>È poi disposto che le esclusioni dai controlli previsti³ in caso di presentazione della dichiarazione precompilata si applicano anche in caso di presentazione della dichiarazione in modalità semplificata.</p>		
<p>ESTENSIONE DICHIARAZIONE PRECOMPILATA</p>	<p>Dal 2024 verrà estesa progressivamente la platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730, fino a comprendere tutte le persone fisiche non titolari di partita IVA.</p> <p>Potranno, così, essere indicate tutte le tipologie reddituali riferibili alle persone fisiche senza P.IVA (redditi diversi di natura finanziaria, contribuenti con investimenti esteri ecc.).</p> <p>Inoltre, dal 2024 i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati potranno scegliere, anche in presenza di un sostituto d'imposta,</p> <table border="1" data-bbox="424 1361 1433 1525"> <tr> <td>di attuare il conguaglio scaturito dalla propria dichiarazione chiedendo il rimborso direttamente all'Agenzia in caso di risultato a credito</td> </tr> <tr> <td>effettuando il versamento Irpef tramite F24 in caso di risultato a debito</td> </tr> </table> <p> Se il 730 precompilato è a debito, il sistema rende disponibile la delega di pagamento, che può essere confermata o modificata, e successivamente trasmessa dallo stesso sistema.</p> <p>Dal 2024, inoltre, la dichiarazione dei redditi precompilata sarà disponibile, in via sperimentale:</p>	di attuare il conguaglio scaturito dalla propria dichiarazione chiedendo il rimborso direttamente all'Agenzia in caso di risultato a credito	effettuando il versamento Irpef tramite F24 in caso di risultato a debito
di attuare il conguaglio scaturito dalla propria dichiarazione chiedendo il rimborso direttamente all'Agenzia in caso di risultato a credito			
effettuando il versamento Irpef tramite F24 in caso di risultato a debito			

³ Dall'art.5 d.lgs. 175/2014

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione; ◆ comprese, quindi, le persone fisiche titolari di partita IVA. <p>Sempre in tema di precompilata, viene stabilito che tramite decreto del MEF siano individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all'Agenda delle Entrate, da parte di oggetti terzi, anche dei dati relativi ai redditi percepiti, oltre che dei dati che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta.</p>
<p>CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETTARI</p>	<p>Posto che dal 01.01.2024, l'Agenda viene a conoscenza di tutte le operazioni effettuate dai contribuenti in regime forfettario e dai contribuenti minimi – in quanto anche questi ultimi sono obbligati (indipendentemente dai compensi percepiti in precedenza) ad emettere fattura in formato elettronico è disposto che, a decorrere dall'anno d'imposta 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i sostituti d'imposta sono esonerati dal rilascio della Certificazione unica dei redditi di lavoro autonomo (c.d. "CUA"); ◆ nei confronti dei contribuenti minimi/forfettari a cui corrispondano compensi, comunque denominati.
<p>COMUNICAZIONE CESSAZIONE DEPOSITARIO SCRITTURE CONTABILI</p>	<p>Viene disciplinata l'ipotesi in cui il contribuente</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ abbia affidato a terzi l'incarico di tenuta e conservazione dei libri e documenti contabili, ma successivamente, essendo cessato l'incarico, ◆ non abbia comunicato all'Agenda delle Entrate detta cessazione e la conseguente variazione del luogo di tenuta dei libri e registri mediante l'apposita dichiarazione. <p>In particolare, viene previsto che, entro i 60 giorni successivi, il depositario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ avvisi il contribuente che comunicherà all'Agenda delle Entrate la cessazione dell'incarico, mediante PEC o lettera raccomandata A/R; ◆ successivamente invii tale comunicazione anche all'Agenda delle Entrate. <p> A decorrere dalla data di invio di tale documento, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente.</p>

	<p>L'attuazione di tale procedura è demandata ad un prossimo Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.</p>						
<p>NOVITÀ ISA</p>	<p>Il Decreto provvede a modificare anche la disciplina degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, come segue.</p> <table border="1" data-bbox="443 602 1417 1805"> <tr> <td data-bbox="443 602 639 752" style="text-align: center;"> <p>revisione periodica</p> </td> <td data-bbox="639 602 1417 752"> <p>Si dispone che l'attività di revisione periodica degli ISA, tiene conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione/razionalizzazione degli stessi indici</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 752 639 1234" style="text-align: center;"> <p>compilazione dei modelli</p> </td> <td data-bbox="639 752 1417 1234"> <p>L'Agenzia rende disponibili ai contribuenti (o ai loro intermediari), anche telematicamente e "<i>mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie</i>", gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili al contribuente – acquisiti direttamente o pervenuti da terzi – per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA individuati con apposito Provvedimento dell'Agenzia.</p> <p>È disposto, inoltre, che, con i Provvedimenti dell'Agenzia che approvano annualmente i modelli ISA saranno ridotti progressivamente i dati richiesti, eliminando quelli non indispensabili per il calcolo del punteggio ISA</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1234 639 1805" style="text-align: center;"> <p>esonero dal visto di conformità</p> </td> <td data-bbox="639 1234 1417 1805"> <p>Per i soggetti che accedono al c.d. "regime premiale ISA" è disposto un incremento delle soglie di esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione orizzontale di crediti per un importo non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ euro 70.000 annui relativamente all'IVA (in luogo degli attuali euro 50.000), ◆ euro 50.000 annui relativamente alle imposte dirette ed IRAP (in luogo di euro 20.000). <p>Inoltre, l'esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA viene aumentato ad importo non superiore a euro 70.000 annui (in luogo di euro 50.000)</p> </td> </tr> </table>	<p>revisione periodica</p>	<p>Si dispone che l'attività di revisione periodica degli ISA, tiene conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione/razionalizzazione degli stessi indici</p>	<p>compilazione dei modelli</p>	<p>L'Agenzia rende disponibili ai contribuenti (o ai loro intermediari), anche telematicamente e "<i>mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie</i>", gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili al contribuente – acquisiti direttamente o pervenuti da terzi – per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA individuati con apposito Provvedimento dell'Agenzia.</p> <p>È disposto, inoltre, che, con i Provvedimenti dell'Agenzia che approvano annualmente i modelli ISA saranno ridotti progressivamente i dati richiesti, eliminando quelli non indispensabili per il calcolo del punteggio ISA</p>	<p>esonero dal visto di conformità</p>	<p>Per i soggetti che accedono al c.d. "regime premiale ISA" è disposto un incremento delle soglie di esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione orizzontale di crediti per un importo non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ euro 70.000 annui relativamente all'IVA (in luogo degli attuali euro 50.000), ◆ euro 50.000 annui relativamente alle imposte dirette ed IRAP (in luogo di euro 20.000). <p>Inoltre, l'esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA viene aumentato ad importo non superiore a euro 70.000 annui (in luogo di euro 50.000)</p>
<p>revisione periodica</p>	<p>Si dispone che l'attività di revisione periodica degli ISA, tiene conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione/razionalizzazione degli stessi indici</p>						
<p>compilazione dei modelli</p>	<p>L'Agenzia rende disponibili ai contribuenti (o ai loro intermediari), anche telematicamente e "<i>mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie</i>", gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili al contribuente – acquisiti direttamente o pervenuti da terzi – per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA individuati con apposito Provvedimento dell'Agenzia.</p> <p>È disposto, inoltre, che, con i Provvedimenti dell'Agenzia che approvano annualmente i modelli ISA saranno ridotti progressivamente i dati richiesti, eliminando quelli non indispensabili per il calcolo del punteggio ISA</p>						
<p>esonero dal visto di conformità</p>	<p>Per i soggetti che accedono al c.d. "regime premiale ISA" è disposto un incremento delle soglie di esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione orizzontale di crediti per un importo non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ euro 70.000 annui relativamente all'IVA (in luogo degli attuali euro 50.000), ◆ euro 50.000 annui relativamente alle imposte dirette ed IRAP (in luogo di euro 20.000). <p>Inoltre, l'esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA viene aumentato ad importo non superiore a euro 70.000 annui (in luogo di euro 50.000)</p>						

<p>PAGAMENTI RATEALI IMPOSTE SUI REDDITI</p>	<p>Per quanto riguarda la rateizzazione dei versamenti degli importi dovuti a titolo di saldo e acconto delle imposte, che prima delle modifiche prevedeva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ termini differenziati a seconda che il contribuente fosse o meno titolare di partita IVA (entro il giorno 16 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per i soggetti privi di partita IVA); ◆ la possibilità di rateizzazione dei versamenti fino al mese di novembre, previa opzione da esercitarsi in sede di dichiarazione. <p style="text-align: center;">Viene ora</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>aggiunta un'ulteriore rata, con scadenza 16 dicembre</p> </div> <p>per tutti i contribuenti (titolari e non di partita IVA) è previsto l'unico termine del 16 di ciascun mese per effettuare i versamenti rateali</p> <p> Le modifiche si applicano a decorrere dal versamento del saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 (2023 per i "soggetto solari" – modello Redditi 2024).</p>
<p>NUOVO CALENDARIO PER LE DICHIARAZIONI</p>	<p>Novità anche per quanto riguarda i termini di presentazione delle dichiarazioni, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per le persone fisiche, le società di persone o le associazioni, il termine per presentare in via telematica la dichiarazione dei redditi e Irap viene, infatti, anticipato al 30 settembre dell'anno successivo a quello oggetto della dichiarazione (e non più 30 novembre); ◆ per i soggetti Ires, il termine si sposta all'ultimo giorno del nono mese (anziché undicesimo) successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Le nuove scadenze⁴ avranno effetto dal 02.05.2024.</p> </div> <p>Dal 1° aprile 2025, poi, la finestra temporale per presentare la dichiarazione sarà, per le persone fisiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dal 1° aprile (e non più 1° maggio) al 30 giugno tramite un ufficio postale, ◆ oppure in via telematica dal 1° aprile al 30 settembre (anziché 30 novembre).

⁴ fissate attraverso la modifica del D.P.R. 322/1998.

	<p>Le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, di fatto, le imprese familiari o le associazioni⁵ potranno presentare la dichiarazione in via telematica nella stessa finestra delle persone fisiche (dal 1° aprile al 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta).</p> <p>I soggetti Ires presenteranno la dichiarazione in via telematica a partire dal 1° aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (attualmente entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta).</p> <p>Per quanto riguarda, infine, il modello 770, la nuova finestra temporale di invio delle dichiarazioni sarà dal 1° aprile fino al 31 ottobre di ciascun anno.</p>						
<p>VERSAMENTI IMINIMI DI IVA E RITENUTE D'ACCONTO</p>	<p>Semplificazioni anche per le liquidazioni mensili o trimestrali IVA, per le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ a partire dalle liquidazioni periodiche del 2024; ◆ viene alzato da 25,82 euro a 100,00 euro il limite entro il quale il versamento dell'imposta dovuta viene rimandato e accorpato a quello del periodo successivo. <p>La stessa regola vale, poi, per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo⁶.</p> <p>Le situazioni che possono verificarsi sono le seguenti:</p> <table border="1" data-bbox="421 1288 1433 1691"> <thead> <tr> <th data-bbox="421 1288 598 1344">IMPOSTA</th> <th data-bbox="598 1288 1433 1344">TERMINE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="421 1344 598 1585">IVA</td> <td data-bbox="598 1344 1433 1585">è stato introdotto il termine ultimo di versamento di quanto dovuto al 16 dicembre dello stesso anno; quindi, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile) oppure ai primi tre trimestri solari (se liquidazione trimestrale) dovranno avvenire entro il 16 dicembre dello stesso anno</td> </tr> <tr> <td data-bbox="421 1585 598 1691">RITENUTE</td> <td data-bbox="598 1585 1433 1691">resta fermo il versamento delle ritenute di dicembre corrisponde al 16 gennaio successivo</td> </tr> </tbody> </table> <p>In un'ottica di armonizzazione delle scadenze, anche i termini di versamento delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio in qualità di sostituto di</p>	IMPOSTA	TERMINE	IVA	è stato introdotto il termine ultimo di versamento di quanto dovuto al 16 dicembre dello stesso anno; quindi, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile) oppure ai primi tre trimestri solari (se liquidazione trimestrale) dovranno avvenire entro il 16 dicembre dello stesso anno	RITENUTE	resta fermo il versamento delle ritenute di dicembre corrisponde al 16 gennaio successivo
IMPOSTA	TERMINE						
IVA	è stato introdotto il termine ultimo di versamento di quanto dovuto al 16 dicembre dello stesso anno; quindi, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile) oppure ai primi tre trimestri solari (se liquidazione trimestrale) dovranno avvenire entro il 16 dicembre dello stesso anno						
RITENUTE	resta fermo il versamento delle ritenute di dicembre corrisponde al 16 gennaio successivo						

⁵ ossia i soggetti indicati all'art. 5 del Tuir.

⁶ artt. 25 e 25-bis del D.P.R. 600/1973.

	<p>imposta vengono traslati, dal 30 giugno e 20 dicembre, rispettivamente al 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno.</p>
SOSPENSIONE INVII DI COMUNICAZIONI E INVITI	<p>Il decreto istituisce una sospensione, nei mesi di agosto e dicembre, degli invii dell’Agenzia delle entrate per le comunicazioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ai controlli automatizzati⁷; ◆ ai controlli formali⁸; ◆ alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata⁹; alle lettere per l’adempimento spontaneo (c.d. “lettere di compliance”)¹⁰.
INVIO DATI STS	<p>A partire dal 2024, per i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera sanitaria ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata la trasmissione diventa semestrale.</p> <p>Un decreto del MEF ne stabilirà i termini.</p>
CREDITI DI IMPOSTA	<p>In materia di crediti d’imposta, già a partire dalle dichiarazioni relative al 2023 – più precisamente, ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2022 (2022 per i “soggetto solari) – si stabilisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la mancata indicazione dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni di redditi, Irap e Iva, dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d’imposta ◆ non comporta la decadenza dal beneficio, se spettante. <p>Per i crediti d’imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti “de minimis”¹¹ resta ferma l’applicazione della regola per cui:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>“l’inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal presente regolamento entro l’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario ovvero, per gli aiuti fiscali, entro l’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati, determina l’illegittimità della fruizione dell’aiuto individuale”¹².</p> </div>

⁷ artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972.

⁸ art. 36-ter del D.P.R. 600/1973.

⁹ art. 1, comma 412 della Legge 311/2004.

¹⁰ art. 1, commi da 634 a 636 della Legge 190/2014.

¹¹ art. 10 del regolamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali n. 115 del 31.05.2017.

¹² art. 17, comma 2 del Regolamento 115/2017.

<p>SEMPLIFICAZIONE AI MODELLI DICHIARATIVI</p>	<p>Vi sono modifiche anche sulla modulistica dei modelli di dichiarazione dei redditi, Irap e IVA.</p> <p>Tra i cambiamenti, già a partire dal periodo d'imposta 2023, viene prevista:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>la progressiva eliminazione da ciascun modello delle informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o che l'Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni</p> <p>la riduzione delle informazioni relative ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi</p> <p>per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, che utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante (tracciabili) per tutte le operazioni attive e passive senza indicare gli estremi dei rapporti finanziari nelle dichiarazioni dei redditi e IVA finora richiesto ai fini della riduzione sanzionatoria</p> </div> <p>Semplificazione in arrivo, inoltre, per il regime opzionale per SIIQ (Società di investimento immobiliare quotata) e SIINQ (non quotata), per cui, a decorrere dalle opzioni per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i "soggetti solari"), per esercitare l'opzione non sarà più necessario l'invio dell'apposita comunicazione all'Agenzia: la scelta sarà esercitata direttamente nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta anteriore a quello a partire dal quale il contribuente intende avvalersene.</p>
<p>SEMPLIFICAZIONE DICHIARAZIONE SOSTITUTI D'IMPOSTA</p>	<p>In merito alla dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta (modello 770), si dispone che i soggetti obbligati effettuano i versamenti mensili delle ritenute e trattenute indicando anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'importo delle ritenute e trattenute operate; ◆ gli eventuali importi a credito; ◆ gli altri dati individuati con apposito Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

	 <p>Le comunicazioni di tali dati sono equiparate all'indicazione degli stessi nel modello 770.</p> <p>Con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, potrà essere ampliato il numero massimo di dipendenti dei soggetti che potranno avvalersi di simile nuova norma: in via sperimentale, i sostituti d'imposta con un numero complessivo di dipendenti non superiore a 5 (al 31 dicembre dell'anno precedente), possono avvalersi delle presenti disposizioni.</p>
<p>ADDEBITO IN CONTO DELL'I24 CON SCADENZE FUTURE</p>	<p>Si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per i versamenti effettuati con modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, che risultino <ul style="list-style-type: none"> ✓ ricorrenti, ✓ rateizzati, ✓ predeterminati, relativi a imposte, contributi e altre somme, ◆ il contribuente o l'intermediario può disporre in via preventiva l'addebito su apposito conto aperto presso l'intermediario della riscossione. <p>L'Agenzia, alle singole scadenze, si occuperà di inoltrare le deleghe agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l'addebito sul conto corrente indicato e il riversamento delle somme dovute, sulla base delle convenzioni vigenti (servizio "I24").</p> <p>L'attuazione di detta previsione è demandata ad un prossimo Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p>DELEGA UNICA PER I SERVIZI DI ENTRATE E DI RISCOSSIONE</p>	<p>Vengono, poi, introdotte previsioni allo scopo di razionalizzare e semplificare la procedura per il conferimento delle deleghe che gli intermediari ricevono dai propri assistiti.</p>  <p>Si dispone, infatti, che il contribuente può delegare gli intermediari all'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, compilando un unico modello.</p> <p>È previsto che:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ siano individuati, in modo puntuale, i servizi che si intendono delegare; ◆ la delega scada il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita, salvo revoca; ◆ la rinuncia alla delega ricevuta sia comunicata dagli intermediari esclusivamente in via telematica. <p>L'attuazione di detta previsione è demandata ad un prossimo Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.</p>					
<p>SERVIZI DIGITALI E CASSETTO FISCALE POTENZIATO</p>	<p>Per ottimizzare i rapporti tra fisco e contribuente, saranno messi a disposizione dei contribuenti alcuni servizi digitali per:</p> <table border="1" data-bbox="424 831 1433 1263"> <tr> <td>potenziare i canali di assistenza a distanza (analoghi a "Civis")</td> </tr> <tr> <td>consentire la registrazione delle scritture private (potenziamento dei modelli RLI)</td> </tr> <tr> <td>consentire l'ottenimento di certificati rilasciati dalla stessa Agenzia</td> </tr> <tr> <td>consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell'Agenzia, nonché lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento</td> </tr> <tr> <td>consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché di liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia Entrate</td> </tr> </table> <p>Si incrementano, inoltre, i servizi del Cassetto fiscale su due fronti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ esponendo, oltre a tutti gli atti/comunicazioni gestiti dall'Agenzia Entrate riguardanti il contribuente, anche quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'agenzia delle Entrate ◆ consentendo al contribuente di scaricare massivamente i dati disponibili sul Cassetto fiscale. 	potenziare i canali di assistenza a distanza (analoghi a "Civis")	consentire la registrazione delle scritture private (potenziamento dei modelli RLI)	consentire l' ottenimento di certificati rilasciati dalla stessa Agenzia	consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell'Agenzia, nonché lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento	consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché di liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia Entrate
potenziare i canali di assistenza a distanza (analoghi a "Civis")						
consentire la registrazione delle scritture private (potenziamento dei modelli RLI)						
consentire l' ottenimento di certificati rilasciati dalla stessa Agenzia						
consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell'Agenzia, nonché lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento						
consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché di liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia Entrate						
<p>CORRISPETTIVI TELEMATICI</p>	<p>Viene disposto che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dell'importo complessivo dei corrispettivi giornalieri possa essere effettuata mediante soluzioni software che consentano la piena sicurezza e integrità dei dati. Tali soluzioni devono poter garantire l'integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi col processo di pagamento elettronico, nel caso di operazione commerciale regolata con carta di credito/debito o altra forma di pagamento elettronico.</p>					

**SEMPLIFICAZIONE
FRAZIONAMENTI
CATASTALI**

I **frazionamenti catastali** dei **terreni** non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che **il tipo medesimo è stato depositato presso il comune**¹³.

Il Decreto prevede che, per semplificare gli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari, gli **adempimenti**¹⁴ menzionati siano effettuati con **modalità telematiche** dall'Agenzia delle Entrate mediante deposito, su un'area dedicata del Portale dei Comuni, **dei tipi di frazionamento** ad essa **presentati per via telematica dai professionisti incaricati**.

¹³ comma 5 dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001.

¹⁴ di cui al citato comma 5.

CERTIFICAZIONE UNICA 2024 E NOVITÀ

È stato recentemente approvato¹⁵ il modello “**CU 2024**” che i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate e **da rilasciare ai percipienti**, per **certificare i redditi di lavoro dipendente** equiparati ed assimilati, così come i **redditi di lavoro autonomo**, le provvigioni e redditi diversi, nonché i **contributi previdenziali e assistenziali** e i **corrispettivi** derivanti dai **contratti di locazioni brevi** nel corso del **2023**.

Di seguito, esaminiamo chi è obbligato all'invio delle CU, le scadenze e le modalità di trasmissione del modello, oltre alle novità previste.

CERTIFICAZIONE UNICA 2024 E NOVITÀ	
PREMESSA	<p>Le novità del modello CU 2024 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico; ◆ il bonus carburante; ◆ l'innalzamento a 3.000 euro dei fringe benefits erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico. <p>L'elaborazione e il controllo delle Certificazioni Uniche da parte di datori di lavoro ed intermediari sono di fondamentale importanza per due ragioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'Agenzia Entrate riceve le informazioni necessarie per elaborare le dichiarazioni dei redditi precompilate, ◆ il percipiente ha una prima fotografia della propria situazione fiscale relativa al periodo d'imposta interessato dalla dichiarazione stessa.
SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO	<p>Sono obbligati all'invio del flusso telematico coloro che nel 2023 hanno corrisposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte a vario titolo¹⁶; ◆ contributi previdenziali e assistenziali e / o premi assicurativi dovuti all'Inail¹⁷;

¹⁵ Con il [provvedimento n. 8253 del 15.01.2024](#) pubblicato sul portale dell'Agenzia delle entrate il 16.01.2024.

¹⁶ ai sensi degli artt., 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29 del D.P.R. 600/1973, dell'art. 33, comma 4 del D.P.R. 42/1988, dell'art. 21, comma 15 della Legge 449/1997 e dell'art. 11 della Legge 413/1991.

¹⁷ devono presentare la CU tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. 1124/1965, nonché l'obbligo della denuncia nominativa ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 5-bis del D.L. 338/1989, convertito con modificazioni dalla Legge 389/1989, come sostituiti dall'art. 2-bis della Legge 63/1993, oltre ai dati assicurativi riferiti ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica che a decorrere dal 01.07.2022 fino al 31.12.2023 sono assicurati

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ somme e valori per le quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps (in precedenza operava l'obbligo di invio del Modello O1/M). <p>Rientrano nella casistica appena citata anche le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero, assicurati in Italia.</p> <p>Altre realtà tenute all'elaborazione della CU sono rappresentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dalle Amministrazioni sostituti d'imposta, iscritte alle gestioni confluite nell'Inps – Gestione Dipendenti Pubblici; ◆ dai soggetti sostituti d'imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP. <p>Per i soggetti appena citati, i dati contenuti nella Certificazione Unica riguardano l'imponibile contributivo – Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini previdenziali ed assicurativi, nonché gli elementi utili all'aggiornamento della posizione assicurativa degli iscritti.</p>				
STRUTTURA	<p>Il flusso telematico da inviare all'Agenzia è composto da diverse sezioni:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; background-color: #d9e1f2;">CERTIFICAZIONE UNICA 2024 – LA COMPOSIZIONE DEL FLUSSO TELEMATICO DA TRASMETTERE ALL'AGENZIA ENTRATE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FRONTESPIZIO – contenente le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica</td> </tr> <tr> <td>QUADRO CT – nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate</td> </tr> <tr> <td>CERTIFICAZIONE UNICA 2024 modello ordinario - contiene i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi</td> </tr> </tbody> </table>	CERTIFICAZIONE UNICA 2024 – LA COMPOSIZIONE DEL FLUSSO TELEMATICO DA TRASMETTERE ALL'AGENZIA ENTRATE	FRONTESPIZIO – contenente le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica	QUADRO CT – nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate	CERTIFICAZIONE UNICA 2024 modello ordinario - contiene i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi
CERTIFICAZIONE UNICA 2024 – LA COMPOSIZIONE DEL FLUSSO TELEMATICO DA TRASMETTERE ALL'AGENZIA ENTRATE					
FRONTESPIZIO – contenente le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica					
QUADRO CT – nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate					
CERTIFICAZIONE UNICA 2024 modello ordinario - contiene i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi					

all'Inail secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30.06.2022 (come disposto dall'art. 1, comma 109 della Legge numero 234/2021).

	<p>La certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" e la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate deve essere effettuata utilizzando il modello "ordinario".</p> <p>Rispetto al modello CU ordinario da trasmettere all'Agenzia Entrate, il modello CU sintetico, da consegnare ai percipienti, è privo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ del quadro CT, ◆ della sezione relativa all'assistenza fiscale, ◆ dei dati riguardanti fallimenti ed operazioni straordinarie <p>Scarica qui la Certificazione Unica 2024 - Modello e istruzioni</p>		
<p>TERMINE PER LA PRESENTAZIONE TELEMATICA</p>	<p>Il termine ultimo per effettuare l'invio telematico all'Agenzia Entrate delle Certificazioni Uniche è fissato al 18.03.2024 in quanto, l'ordinaria scadenza 16.03.2024, quest'anno cade di sabato (31.10.2024 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730/2024).</p> <p>Per quanto riguarda la comunicazione di avvenuta presentazione del flusso per via telematica, è trasmessa stesso mezzo al soggetto che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione, è consultabile tramite la funzionalità – Ricerca Ricevute – presente all'interno dell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Ad ogni modo, la comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualsunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p> Si considerano, comunque, tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.</p> <table border="1" data-bbox="440 1682 1410 1861"> <tr> <td data-bbox="440 1682 612 1861"> <p>ANNULLARE CU PRESENTATA</p> </td> <td data-bbox="619 1682 1410 1861"> <p>Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione annullare una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del</p> </td> </tr> </table>	<p>ANNULLARE CU PRESENTATA</p>	<p>Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione annullare una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del</p>
<p>ANNULLARE CU PRESENTATA</p>	<p>Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione annullare una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del</p>		

	<p>SOSTITUIRE CU PRESENTATA</p>	<p>contribuente, barrando la casella “Annullamento” posta nel frontespizio.</p> <p>Nella diversa ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, sempre prima della scadenza del termine, sostituire una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione – comprensiva delle modifiche – barrando la casella “Sostituzione” posta nel frontespizio.</p>
<p>Qualora si proceda alla sostituzione o all'annullamento di una certificazione già validamente trasmessa, è necessario predisporre una nuova “Comunicazione” contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o da sostituire.</p> <p> Pertanto, nel medesimo invio non potranno essere presenti CU ordinarie e CU da sostituire o annullare.</p>		
<p>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE TELEMATICA</p>	<p>Il flusso contenente le Certificazioni Uniche dev'essere presentato esclusivamente per via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ direttamente, dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione. Quindi, tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione; ◆ oppure tramite un intermediario abilitato¹⁸. Si sottolinea che i sogetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione tramite i propri incaricati. <p>Il flusso contenente le Certificazioni Uniche si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia Entrate: la prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.</p> <p>Attendere, quindi, la ricevuta attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della comunicazione.</p>	

¹⁸ ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e successive modificazioni.

PRESENTAZIONE TRAMITE INTERMEDIARIO ABILITATO	
	<p>L'intermediario è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta (detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'incaricato della trasmissione, dalla società del gruppo o dall'Amministrazione dello Stato, seppure rilasciato in forma libera); ◆ rilasciare al sostituto d'imposta, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, l'originale della comunicazione stessa, redatta su modello conforme a quello approvato dall'AE, sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento (detta comunicazione rappresenta per il dichiarante prova di presentazione delle CU e dovrà essere conservata dallo stesso, unitamente all'originale della comunicazione ed alla restante documentazione, per il periodo¹⁹ in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli); ◆ conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo visto in precedenza, ai fini dell'eventuale esibizione in sede di controllo. <p> Al contribuente spetta, comunque, il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze a qualsiasi ufficio della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e rivolgendosi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della comunicazione per non incorrere nella violazione di omissione della comunicazione</p>
CONSEGNA AI PERCIPIENTI	I sostituti d'imposta sono tenuti a rilasciare , sempre entro il 18.03.2024 (16.03 cade di sabato), la Certificazione Unica nel modello sintetico ai contribuenti :

¹⁹ previsto dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ lavoratori dipendenti; ◆ pensionati; ◆ percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; ◆ percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. <p>Tuttavia, per i lavoratori dipendenti che hanno interrotto il rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta, il termine per rendere disponibile la CU è pari a 12 giorni, decorrenti dalla richiesta dell'interessato.</p> <p>In alternativa alla consegna della CU sintetica a mezzo del modello cartaceo è possibile optare per l'invio delle Certificazioni Uniche in formato elettronico, ma a patto che sia garantita al contribuente la possibilità di entrare in possesso del modello e di poterlo materializzare per i successivi adempimenti fiscali.</p> <p>È, invece, in ogni caso esclusa la possibilità dell'invio elettronico agli eredi del soggetto deceduto, nonché nelle ipotesi in cui il dipendente abbia interrotto il rapporto di lavoro.</p> <p>Il sostituto d'imposta ha comunque l'onere di verificare che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere elettronicamente la certificazione, provvedendo, al contrario, alla consegna in forma cartacea.</p>
<p>NOVITÀ CU 2024</p>	<p>FRINGE BENEFITS: ELEVATA LA SOGLIA DI DETASSAZIONE A 3.000,00 EURO</p> <p>Per il solo periodo d'imposta 2023²⁰ non:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.</i></p> </div> <p>Il limite di 3.000,00 euro si considera comprensivo delle somme riconosciute per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, con riferimento ad immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi</p>

²⁰ art. 40 del D.L. 48/2023.

abbiano o meno stabilito la **residenza o il domicilio**; ciò, però, a patto che **ne sostengano effettivamente le spese**.



Per tutti i **lavoratori dipendenti senza figli a carico**, al contrario, continua ad operare la **soglia di detassazione di 258,23 euro**²¹.

All'interno della Certificazione Unica occorre riportare le **seguenti informazioni**:

PUNTO	CONTENUTO
474	va indicata la quota di erogazioni in natura e dei compensi in natura comunque erogati, indipendentemente dal loro ammontare, per i quali dalla norma²² è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore o uguale a euro 258,23
475	riportare la quota di erogazione in natura comunque erogata, indipendentemente dal loro ammontare, per i quali la norma ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore o uguale a euro 3.000,00

BUONI CARBURANTE

Previsto²³, **anche per il periodo d'imposta 2023**, la **non concorrenza** alla **formazione del reddito** delle **somme** relative ai **buoni carburante** o **analoghi titoli** ceduti a **titolo gratuito** da aziende private ai **lavoratori dipendenti** per l'**acquisto** di **carburanti**.



Tali somme, indicate nel **punto 476**, non concorrono alla formazione del reddito nel **limite di euro 200**: qualora l'importo del bonus carburante sia **superiore** al predetto limite, l'**intero importo** sarà **assoggettato a tassazione ordinaria**²⁴.

TASSAZIONE AGEVOLATA DELLE MANCE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE TURISTICO

²¹ prevista dall'art. 51, comma 3.

²² art. 51, comma 3 del TUIR

²³ dal D.L. 5/2023

²⁴ in base a quanto disposto dall'art. 51, comma 3 del TUIR.

È stato previsto²⁵ che le **somme** destinate dai **clienti ai lavoratori del settore privato** a titolo di **liberalità** costituiscono **redditi da lavoro dipendente** e – salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro – sono soggette ad una **tassazione sostitutiva**:

- ◆ con l'**aliquota del 5%**;
- ◆ entro il **limite del 25%** del **reddito percepito** nell'**anno** per le relative prestazioni di lavoro.

Il nuovo regime di tassazione opera per le **mance percepite** dai lavoratori del settore privato delle **strutture ricettive** e degli **esercizi di somministrazione** di alimenti e bevande²⁶ che risultino titolari di **reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000**.

Il predetto limite reddituale è riferito al **periodo d'imposta precedente** quello di **percezione** delle **mance** da assoggettare a imposta sostitutiva.

La **base di calcolo** sui cui applicare il 25% è rappresentata dalla somma di **tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti** nell'anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le **mance**, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi.

L'importo in questione dev'essere riportato nel **punto 651** della CU.

A seguire, occorre indicare quanto segue:

PUNTO	CONTENUTO
652	riportare l'importo delle mance assoggettate ad imposta sostitutiva
653	indicare l'imposta sostitutiva del 5% operata sull'importo delle mance ricompreso nel limite del 25% calcolato sulla somma indicata nel punto 651
654	indicare l'importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel precedente punto 653

²⁵ con l'art. 1, commi da 58 a 62 della Legge 197/2022

²⁶ di cui all'art. 5 della Legge 287/1991.

655	va indicato l'importo delle mance assoggettato a tassazione ordinaria
656-663	vanno riportati i dati relativi alle mance erogate da altri soggetti

TRATTAMENTO INTEGRATIVO TURISMO

Il trattamento integrativo speciale²⁷ **riconosciuto ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale**, pari al 15% delle retribuzioni lorde, corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro **straordinario rese dal 1° giugno al 21 settembre 2023**, deve essere **riportato al punto 479**. Il bonus spetta a condizione che il reddito da lavoro dipendente percepito dal lavoratore interessato non abbia raggiunto, nel periodo d'imposta 2022, l'importo di 40.000 euro.

ESPOSIZIONE DELL'ASSEGNO UNICO

L'agenzia delle entrate ha dettato **nuove modalità di compilazione** nella CU 2024 nel caso in cui il **lavoratore sostituito** riceva **l'assegno unico e Universale** al posto delle detrazioni²⁸.

I sostituti d'imposta devono riportare nella CU **le informazioni relative ai familiari che sono stati fiscalmente a carico nel periodo d'imposta**, anche se non utili alla spettanza delle detrazioni per familiari a carico. Tali informazioni sono utili al calcolo delle addizionali regionali all'IRPEF in Regioni che offrono agevolazioni fiscali specifiche legate al carico fiscale, nonché per l'applicazione di norme di *welfare* aziendale.

Giuseppe Iannibelli

²⁷ art. 39-bis del decreto-legge n. 48, del 4 maggio 2023.

²⁸ [Risoluzione n. 55 del 3 ottobre 2023](#). Per il periodo d'imposta 2023, infatti, la detrazione per carichi di famiglia per ciascun figlio di età inferiore a 21 anni è stata sostituita dall'erogazione dell'assegno unico Universale, con alcune eccezioni stabilite dal D.lgs. n. 230/2021.